

-----COSTITUZIONE DI FONDAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di febbraio.-----

In Milano, nel mio studio in Via Clerici n. 1.-----

Avanti a me Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza dei testimoni a me noti ed idonei signori:-----

- - Pasqualin Fabio, nato a Milano il 26 settembre 1963, residente a Milano, Viale Rapisardi n. 15;-----

- - Botti Michela, nata a Milano il 25 aprile 1992, residente a Rozzano, Via delle Rogge n. 1,-----
è presente il signor:-----

PEZZI ANDREA, nato a Ravenna il 21 novembre 1973, residente e domiciliato a Milano, Via Giacomo Leopardi n. 29,-----

C.F. PZZ NDR 73S21 H199D,-----

di cittadinanza italiana (di seguito chiamato il **"Fondatore"**).-----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, stipula quanto segue:-----

1) il signor PEZZI ANDREA costituisce una fondazione denominata:-----

-----"ANDREA PEZZI FOUNDATION ETS"-----

-----in sigla "APF ETS"-----

quale Ente del Terzo Settore che sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nella sezione "altri Enti del Terzo Settore".-----

Perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, la Fondazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

2) La Fondazione ha sede in Milano, Via Fratelli Ruffini n. 10.-----

La Fondazione potrà, con decisione del Consiglio di Amministrazione, trasferire la sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune.-----

3) La Fondazione è retta dallo Statuto che, firmato dal comparente e da me Notaio, previa breve illustrazione da me Notaio data alla presenza dei testimoni alla parte che dichiara di ben conoscerlo, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.-----

4) La Fondazione è costituita senza limiti di durata per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 3 dello Statuto.-----

5) La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare la Fondazione si propone di sostenere lo sviluppo di una

REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI Milano - DP II

il giorno 22/02/2023

al n° 15284 Serie 1T

€ 200,00

cultura sempre più incentrata sull'umano. Questa cultura si basa sulla visione espressa da coloro che, nei secoli e in ogni forma, hanno ricercato l'identità dell'essere umano nella sua dimensione ontologica, etica ed estetica.-----

La Fondazione intende dunque promuovere ed attuare una cultura centrata sull'essere umano a partire dalla ricerca individuale della propria assoluta verità interiore, intesa come dimensione ontologica. Una visione basata sul pieno rispetto dell'altro, ovvero una etica relativa tesa a superare la apparente dualità del mondo fino ad aprirsi nuovamente ad una tensione estetica assoluta, fatta di armonia e bellezza. Nella visione della Fondazione, l'essere umano si conosce, s'incontra come una cosa sola nell'altro e si trascende, facendosi partecipe della creazione in atto.-----

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:-----

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nei limiti ed alle condizioni di legge (lettera d, Art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);-----
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g, Art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);-----
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h, Art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 17/2017);-----
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i, Art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017).-----

La Fondazione esprime in pieno la propria autonoma soggettività interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.-----

Sono ambiti prioritari di attività della Fondazione, all'interno dello scopo primario enunciato:-----

- a) la creazione di eventi;-----
- b) l'organizzazione di seminari formativi;-----
- c) la partecipazione dei suoi rappresentanti a incontri pubblici in aziende, scuole o istituzioni;-----
- d) la consulenza personale, aziendale e strategica;-----
- e) la costituzione di movimenti culturali collegati che valorizzino presso la popolazione italiana, europea e mondiale, il tema della diversità e delle eccellenze individuali;-----
- f) la promozione dei servizi offerti dalla Fondazione stessa;-----
- g) l'attività editoriale multimediale;-----
- h) la creazione di merchandising;-----
- i) la creazione di supporti digitali;-----

j) l'organizzazione di viaggi ed eventi ricreativi;-----
k) la promozione e gestione di centri espositivi, congressuali, teatri e sale cinematografiche.-----

L'elenco deve comunque intendersi esemplificativo e non esaustivo.-----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.-----

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.-----

La Fondazione potrà, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali:-----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui nell'interesse della Fondazione, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto di immobili - residenziali e non, anche a destinazione ricettiva - e beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate necessarie, opportune od utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;-----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;-----

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;-----

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coincidenti o analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;-----

- promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dalla Fondazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;-----

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità, e degli audiovisivi in genere;-----

- assumere la veste di socio in società di capitali costituite o da costituire, di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione, di socio fondatore in fondazioni, purché l'attività svolta da questi sia coincidente, analoga o funzionale allo scopo della Fondazione;-----

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.-----

6) L'amministrazione della Fondazione spetta al Consiglio di Amministrazione che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 dello statuto, viene determinato dal Fondatore in tre membri nominati nelle persone dei signori:-----

- PEZZI ANDREA, sopra indicato;-----

- CAPOTONDI CRISTIANA, nata a Roma il 13 settembre 1980, residente a Roma, Via Monte Zebio n. 7,-----
C.F. CPT CST 80P53 H501R, di cittadinanza italiana;-----

- DE MATTEO CARLO ANTONIO, nato a Milano il 6 maggio 1973, residente a Roma, Vicolo del Borghetto n. 15,-----
C.F. DMT CLN 73E06 F205P, di cittadinanza italiana.-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito delle competenze elencate nell'art. 10 dello statuto come sopra allegato.-----

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor PEZZI ANDREA, al quale spetta pertanto la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. I componenti il Consiglio di Amministrazione così nominati restano in carica, salvo dimissioni, morte o revoca, per 3 (tre) esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.-----

Il Presidente è sin da ora autorizzato a intervenire a atti di dotazione o donazione a favore della fondazione in corso di iscrizione al RUNTS, al fine di implementare il patrimonio in previsione delle future attività.-----

7) Il fondo di dotazione della Fondazione è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituito e conferito a titolo gratuito dal fondatore signor PEZZI ANDREA.-----

Io notaio attesto che detta somma è stata versata mediante bonifico bancario effettuato in data 15 febbraio 2023, numero di CRO: 82180321802, disposto dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per l'importo di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) dal **Fondatore** sul conto corrente vincolato intestato "Iannaccone Rinaldi notai associati" presso la Banca "LA CASSA DI RAVENNA S.p.A.", Filiale di Milano, con l'incarico di restituirla alla Fondazione secondo le modalità che mi verranno comunicate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dopo l'avvenuta iscrizione della Fondazione qui costituita nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore.-----

8) In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su parere vincolante del Fondatore o con deliberazione esclusiva del Comitato di Indirizzo qualora abbia assunto il proprio ufficio. Spetterà all'organo deliberante nominare il o i liquidatori, determinandone i poteri.-----

9) Viene nominato quale primo organo di controllo monocratico il signor:-----

VILLA Dott. PAOLO, nato a Bergamo il 29 gennaio 1965, domiciliato in Bergamo, Via Teodoro Frizzoni n. 22,-----
C.F. VLL PLA 65A29 A794T, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 80231 con Decreto Ministeriale in data 7 giugno 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 25 giugno 1999, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e quindi sino all'approvazione del bilancio inerente l'esercizio che scadrà il 31 dicembre 2025.-----

10) Le spese e imposte del presente atto, inerenti e dipendenti, sono a carico della Fondazione.-----

Il presente atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa per gli effetti dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs 117/2017. Si chiede l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017.-----

Il Fondatore si riserva di richiedere la detrazione o deduzione di una somma di denaro pari al fondo di dotazione iniziale della Fondazione, come sopra conferito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.Lgs 117/2017, dandosi atto che il fondo sarà utilizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 1 dello stesso D.Lgs. 117/2017.-----

11) Vengono qui conferiti ai membri dell'organo amministrativo disgiuntamente tra loro i più ampi poteri per apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione "altri Enti del Terzo Settore" o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.-----

Si omette la lettura dell'allegato per espressa dispensa a me Notaio data dalla parte in presenza dei testimoni.-----

La sottoscrizione avviene alle ore sedici.-----

Questo atto è da me Notaio in presenza dei testi letto alla parte che lo approva; è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia in parte di mio pugno su due fogli per cinque intere facciate e la presente sin qui.-----

F.to: Andrea Pezzi-----

F.to: Fabio Pasqualin-----

F.to: Michela Botti-----

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)-----

Allegato "A" al n. 9686/5553 di repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE "ANDREA PEZZI FOUNDATION ETS"

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Fondazione denominata

"ANDREA PEZZI FOUNDATION ETS"

in sigla "APF ETS".

La Fondazione si avvale del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017).

In conseguenza della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, nella sezione "altri Enti del Terzo Settore", la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in particolare la Fondazione si propone di sostenere lo sviluppo di una cultura sempre più incentrata sull'umano. Questa cultura si basa sulla visione espressa da coloro che, nei secoli e in ogni forma, hanno ricercato l'identità dell'essere umano nella sua dimensione ontologica, etica ed estetica. La Fondazione intende dunque promuovere ed attuare una cultura centrata sull'essere umano a partire dalla ricerca individuale della propria assoluta verità interiore, intesa come dimensione ontologica. Una visione basata sul pieno rispetto dell'altro, ovvero una etica relativa tesa a superare la apparente dualità del mondo fino ad aprirsi nuovamente ad una tensione estetica assoluta, fatta di armonia e bellezza.

Nella visione della Fondazione, l'essere umano si conosce, s'incontra come una cosa sola nell'altro e si trascende, facendosi partecipe della creazione in atto.

L'ente persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, nei limiti ed alle condizioni di legge (lettera d, Art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g, Art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h, Art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017);
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i, Art. 5, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017).

La Fondazione esprime in pieno la propria autonoma soggettività interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

Sono ambiti prioritari di attività della Fondazione, all'interno dello scopo primario enunciato:

- a) la creazione di eventi;
- b) l'organizzazione di seminari formativi;
- c) la partecipazione dei suoi rappresentanti a incontri pubblici in aziende, scuole o istituzioni;
- d) la consulenza personale, aziendale e strategica;
- e) la costituzione di movimenti culturali collegati che valorizzino presso la popolazione italiana, europea e mondiale, il tema della diversità e delle eccellenze individuali;
- f) la promozione dei servizi offerti dalla Fondazione stessa;
- g) l'attività editoriale multimediale;
- h) la creazione di *merchandising*;
- i) la creazione di supporti digitali;
- j) l'organizzazione di viaggi ed eventi ricreativi;
- k) la promozione e gestione di centri espositivi, congressuali, teatri e sale cinematografiche.

L'elenco deve comunque intendersi esemplificativo e non esaustivo.

ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui nell'interesse della Fondazione, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto di immobili - residenziali e non, anche a destinazione ricettiva - e beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate necessarie, opportune od utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coincidenti o analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dalla Fondazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità, e degli audiovisivi in genere;
- assumere la veste di socio in società di capitali costituite o da costituire, di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione, di socio fondatore in fondazioni, purché l'attività svolta da questi sia coincidente, analoga o funzionale allo scopo della Fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;
- da ogni altro bene attribuito espressamente al fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il fondo di dotazione dovrà essere mantenuto integro sotto la vigilanza del Fondatore. Nel bilancio andrà indicato il suo importo aggiornato.

ART. 6 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme di legge, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione non ha scopo di lucro, per cui è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 7 ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Fondatore;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato di Indirizzo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore.

La Fondazione può dotarsi altresì del Comitato Scientifico.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 8 IL FONDATORE

Il Fondatore è il Dr. Andrea Pezzi.

È il primo Presidente della Fondazione e può rinunciare alla carica in ogni momento.

Ha il potere di

- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominarli per qualunque motivo vengano meno e determinare la loro durata e il loro eventuale compenso;
- nominare il Presidente, anche in persona di se stesso;
- determinare il numero dei componenti del Comitato di Indirizzo, nominarli, determinare il loro eventuale compenso, revocarli;
- nominare i membri dell'Organo di Controllo, determinare il loro eventuale compenso;
- dotare la Fondazione del Comitato Scientifico, determinare il numero dei componenti, nominarli, determinare il loro eventuale compenso, revocarli;
- nominare il Revisore, determinare il loro compenso;
- emettere pareri ove richiesto dal presente statuto;
- esercitare gli altri poteri o facoltà previsti dal presente statuto.

Nell'esercizio dei poteri di nomina può attribuire cariche a se stesso con la sola precisazione che la carica di Presidente è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Controllo.

ART. 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, compreso il Presidente, membro di diritto.

Dura in carica per tre esercizi o per la minor durata che sarà stabilita dal Fondatore al momento della nomina.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione il Fondatore provvede alla nomina dei mancanti.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Qualora il Comitato di Indirizzo non abbia ancora assunto il proprio ufficio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla revoca di un proprio membro per giusta causa, in tutti i casi di inadempienza al presente statuto e in genere alle norme di legge e alle altre regole che disciplinano la Fondazione. Spetta al Fondatore integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina di nuovi membri.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in ragione del loro ufficio e un compenso ove previsto alla loro nomina.

ART. 10 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- gestisce il patrimonio della Fondazione nel rispetto dell'integrità del fondo di dotazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, su parere vincolante del Fondatore;
- delibera eventuali modifiche statutarie, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, con parere vincolante del Fondatore;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, con parere vincolante del Fondatore;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione, con parere vincolante del Fondatore;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- individua i progetti da finanziare;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico; provvede alla loro revoca per giusta causa.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

ART. 11 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con avviso inviato a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque altro mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione a tutti gli aventi diritto o, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente prevale.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ART. 12 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può agire chiedendo la ratifica del suo operato al Consiglio nella prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

La rappresentanza spetta altresì agli amministratori delegati nei limiti dei poteri conferiti.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori e conferire il potere di rappresentanza al Direttore Generale ove nominato.

ART. 13 COMITATO DI INDIRIZZO

Il Comitato di Indirizzo assume il proprio ufficio qualora per qualunque motivo il Fondatore non possa esercitare i propri poteri o sia venuto meno. E' nominato dal Fondatore in previsione della sua assenza o incapacità.

Non c'è incompatibilità fra la carica di membro del Comitato di Indirizzo e di membro del Consiglio di Amministrazione.

Esercita i poteri attribuiti in questo statuto al Fondatore. Ha altresì il potere di revocare in ogni momento dei membri del Consiglio di Amministrazione.

E' nominato a tempo indeterminato o per il termine previsto alla nomina. Il Fondatore può revocarne i membri in ogni momento mentre il Consiglio di Amministrazione può revocarne i membri solo per giusta causa, in tutti i casi di inadempienza al presente statuto e in genere alle norme di legge e alle altre regole che disciplinano la Fondazione.

E' composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, nel numero stabilito alla sua nomina. Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Comitato di Indirizzo spetta al Fondatore provvedere alla nomina dei mancanti. In sua assenza o incapacità i membri mancanti verranno nominati per cooptazione dallo stesso Comitato di Indirizzo, che dovrà nominarli prioritariamente tra soggetti che si siano formati all'interno della stessa Fondazione o che abbiano contribuito al patrimonio della Fondazione con versamenti rilevanti secondo quanto determinato dallo stesso Comitato di Indirizzo.

ART. 14 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è un organo facoltativo. La costituzione del Comitato Scientifico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, per supportare la Fondazione nel perseguimento del progetto editoriale e dell'attività di ricerca della Fondazione. In particolare il Comitato Scientifico potrà:

- suggerire indicazioni per la definizione dei programmi e delle attività scientifiche della Fondazione;
- supportare la Fondazione nell'allacciare relazioni con la comunità scientifica e le sue istituzioni;
- fornire pareri e valutazioni su investimenti, collaborazioni, progetti a carattere scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette, scelti fra professori universitari, manager con spiccata visione umanista e in genere persone o enti che si siano distinti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Il Comitato Scientifico resta in carica per il periodo determinato alla sua nomina.

ART. 15 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge o quando ritenuto opportuno, Il Fondatore nomina un Revisore legale dei conti.

L'organo di revisione dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

ART. 17 ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su parere vincolante del Fondatore o con deliberazione esclusiva del Comitato di Indirizzo qualora abbia assunto il proprio ufficio. Spetterà all'organo deliberante nominare il o i liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 18 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice civile ed in mancanza al codice del Terzo Settore Civile e alle norme di legge vigenti in materia.

F.to: Andrea Pezzi

F.to: Fabio Pasqualin

F.to: Michela Botti

F.to: EDOARDO RINALDI (L.T.)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dr. Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file
della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority), che la presente
è copia su supporto informatico conforme all'originale del mio atto redatto
su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7 marzo 2005 n. 82,
per gli usi di legge.

Milano, il giorno 27 febbraio 2023

F.to: EDOARDO RINALDI